II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 12 novembre 1984
relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni

(84/549/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando la necessità di utilizzare l'intero potenziale delle telecomunicazioni ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che, in questo contesto, è necessario realizzare in particolare i due obiettivi seguenti:

— la creazione di una gamma di servizi armonizzati di telematica (3) che offrano agli utenti di tutta Europa la possibilità di comunicare in modo efficiente ed economico;

— la creazione di un dinamico mercato comunitario per le apparecchiature di telecomunicazione;

considerando che l'introduzione delle nuove reti digitali integrate di servizi (RDIS) e dei nuovi servizi di comunicazione a banda larga, destinati soprattutto agli utenti commerciali da parte di tutte le amministrazioni di telecomunicazioni e di tutti gli operatori privati riconosciuti nella Comunità che offrono servizi di telecomunicazioni — in seguito denominati « amministrazioni delle telecomunicazioni » —, offre un'ottima occasione per realizzare l'armonizzazione indispensabile per il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che è opportuno sostenere le amministrazioni delle telecomunicazioni della Comunità nell'attuazione dei programmi urgenti in materia di armonizzazione, definiti dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN)/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), nel Comitato consultivo internazionale dei telegrafi e dei telefoni (CCITT) nonché nell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), ed assistere tali amministrazioni per assicurare che siano messe a loro disposizione le risorse necessarie ed in particolare il personale qualificato,

RACCOMANDA

che i governi degli Stati membri assicurino che:

— le amministrazioni delle telecomunicazioni:

1. si consultino, preferibilmente nell'ambito del CEPT, prima di introdurre qualunque nuovo servizio, in particolare tra gli Stati membri, al fine di adottare orientamenti comuni in modo che le necessarie innovazioni intervengano secondo condizioni compatibili con l'armonizzazione;

(1) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 71.
(2) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 26.
(3) Il termine « telematica », si applica a tutti quei servizi, sistemi, apparecchiature e prodotti basati sull'applicazione congiunta delle tecniche elettroniche dell'informazione, cioè trattamento e trasmissione di dati digitali. Il termine « telematica » è un termine generico e non si riferisce ovviamente a nessun prodotto specifico commercializzato con tale nome.

2. facciano in modo che i nuovi servizi che saranno introdotti dal 1985 in poi lo siano sulla base di criteri comuni armonizzati, in particolare per quanto riguarda i servizi tra gli Stati membri, in modo da offrire servizi compatibili in tutta Europa secondo i progressi realizzati dalla CEPT, dal CEN/CENELEC, dal CCITT e dall'ISO;

3. provvedano affinché, dal 1986 in poi, tutte le ordinazioni riguardanti sistemi di trasmissione e commutazione digitale, destinati alla graduale integrazione dei servizi, tengano debitamente conto delle norme riconosciute a livello della Comunità;

— la Commissione sia regolarmente informata sullo stato di avanzamento dei lavori che essa esaminerà periodicamente con il gruppo degli Alti funzionari delle telecomunicazioni istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983.